



COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 11 del 12/01/2026

SETTORE UFFICIO PERSONALE

Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori orario di servizio al dipendente Pesci Francesco presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale (art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Martina Mosca

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Pesci

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **12/01/2026** al **27/01/2026** al n. **9** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Ines Giuliani

Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario Comunale

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la sottoscritta Dott. ssa Martina Mosca è stata nominata Responsabile dell'Area Personale con decreto del Sindaco n. 4 del 03.11.2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 in data 23/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028

Vista la richiesta pervenuta dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale prot. n. 2 in data 07/01/2026 con la quale si chiede a questa Amministrazione l'autorizzazione alla prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Francesco Pesci presso la suddetta Comunità Montana;

Vista la disponibilità del dipendente allo svolgimento

Rilevato che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 3, c. 6-bis, D.L. n. 44/2023, dispone che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 15.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza.;*

Visto il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";*

Visto il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;

Rilevato che ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";*

Visto, inoltre, il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (oggi, art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);

Ritenuto di poter concedere l'autorizzazione richiesta al dipendente Dott. Francesco Pesci alla prosecuzione del proprio servizio presso la Comunità Montana e fino al 31/12/2026, da svolgersi al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio, per un numero di ore complessive pari a 12;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;

Visto l'art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

- 1) di concedere l'autorizzazione richiesta al dipendente Dott. Francesco Pesci alla prosecuzione del proprio servizio presso la Comunità Montana e fino al 31/12/2026, da svolgersi al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio, per un numero di ore complessive pari a 12;

- 2) di dare atto che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente in oggetto al di fuori dell'orario di lavoro e senza che ne sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;
- 3) di dare atto che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale è interamente a carico del Comune medesimo;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.